

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 328/2025

nel giudizio in materia di pensione iscritto al n. **69292** promosso da:

V. A. (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso dall'avv. Giuseppe De Pasquale e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Vittorio Alfieri n. 43

Contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante protempore, costituito con la Direzione Generale della Previdenza Militare

e

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Francesco Gramuglia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, come da verbale di udienza;

FATTO

1)- Nell'atto introduttivo del giudizio, V. A. ha premesso: a)- di essere in servizio permanente dell'esercito italiano dall'01/03/1989; b)- di rivestire il grado di 1° Luogotenente, di stanza a Messina in forza al Comando Brigata Meccanizzata "Aosta"; c)- di essere stato sottoposto, negli anni in cui ha reso servizio, a rischi specifici che hanno comportato la genesi di patologia e infermità, "*ernia discale mediana/paramediana sinistra estrusa a carico del disco L4-L5 con compressione dell'astuccio durale ed impegno della corrispondente tasca radicolare*"; d)- in data 5 agosto 2015 presentava istanza per il riconoscimento della causa di servizio; e)- l'organo sanitario preposto, sulla scorta dell'intervento chirurgico, medio tempore intervenuto, successivo all'istanza, in sede di visita medica emetteva verbale sanitario con il seguente giudizio diagnostico "*esiti di pregresso intervento microdiscectomia e artrodesi e di stabilizzazione L4-L5*"; f)- il Comitato di verifica esprimeva il proprio parere negativo; g)- il Ministero rigettava l'istanza di riconoscimento.

Il ricorrente ha quindi contestato i decreti ministeriali con i quali sono state respinte le domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della valutazione ai fini dell'eventuale diritto alla percezione di futura pensione privilegiata.

Dopo un'ampia e dettagliata premessa in fatto e in diritto, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali e le diverse attività espletate nel corso del servizio, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: "*dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle patologie e infermità contratte in conseguenza dell'attività di servizio svolta*

quale causa e/o concausa efficace e determinante per la relativa insorgenza, ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato; dichiarare il diritto alla concessione della pensione privilegiata; disporre gli accertamenti necessari alla determinazione dell'entità dell'infermità secondo le tabelle pensionistiche militari e ove la menomazione riscontrata rientri nei parametri di legge disporre il diritto al trattamento pensionistico di privilegio"; con vittoria di spese di lite.

2)- L'INPS ha preliminarmente evidenziato che il ricorrente, essendo in servizio, non ha presentato istanza per l'attribuzione della pensione privilegiata, sicché il ricorso è finalizzato a tutelare un diritto profuturo; nel merito, l'ente ha contestato le tesi del ricorrente e ha chiesto il rigetto.

3)- Il Ministero della Difesa ha dedotto il difetto di giurisdizione, ha chiesto di chiamare in causa il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha contestato integralmente le tesi del ricorrente; ha quindi chiesto di pronunciare l'inammissibilità del ricorso o, comunque, di rigettarlo.

4)- Con ordinanza n. 46 del 2024 il Giudice ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, che è stata demandata al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Corte. Il Collegio ha espletato le attività peritali e ha depositato relazioni.

5)- All'udienza del 19 settembre 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare

complessità della controversia.

DIRITTO

1)- In punto di diritto, va preliminarmente disattesa l'istanza del Ministero della Difesa per la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Giudice osserva che, secondo costante giurisprudenza, il Ministero dell'Economia difetta di legittimazione passiva, atteso che, attraverso il Comitato di verifica per le cause di servizio, esso si limita ad esprimere un mero parere endoprocedimentale riguardo alla dipendenza causale delle patologie; il conseguente diniego sull'istanza del ricorrente va quindi attribuito esclusivamente al Ministero della Difesa (cfr. ex plurimis, Corte dei Conti, sez. giur. Campania, n. 114 del 2024).

2)- Va poi esaminata la questione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Ministero della Difesa.

Il Giudice osserva che, a seguito di una articolata ed esaustiva motivazione, le Sezioni riunite, pronunciandosi sulla questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti con atto del 20/3/2023, hanno enunciato il seguente principio di diritto espresso nella sentenza n. 12/2023/QM: «*E' ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) cgc, un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del dilemma di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostagli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia,*

presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata".

Tutto ciò implica che, in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata (come nella fattispecie), la Corte dei Conti deve ritenere ammissibile ed esaminare nel merito soltanto la domanda giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento della causa di servizio. Sono invece inammissibili, ai sensi dell'art. 153 c.g.c., comma 1, lett. b), per carenza di istanza amministrativa, le domande relative alla pensione privilegiata.

Successivamente, infatti, la parte interessata, ove sia stata riconosciuta la causa di servizio, ha l'onere avviare il necessario procedimento amministrativo, al fine dell'attribuzione del trattamento privilegiato e purché ricorrano tutte le altre condizioni di legge.

Pertanto, nell'odierna vicenda, non risultando proposta l'indispensabile istanza amministrativa, le domande giudiziali formulate dal ricorrente, concernenti la pensione privilegiata, sono inammissibili in virtù del richiamato art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

3)- Va infine precisato che le statuizioni di questo Giudice non possono valere ai fini dell'equo indennizzo, che rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Invero, l'accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell'equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d'impiego (ex multis Cass. SS.UU. n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583).

Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un'autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall'orientamento che ha affermato che: "*E' devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia*" (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez. app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).

Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 21 ottobre 2014, n. 22297 ha stabilito che: "*L'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto, alla sentenza della Corte dei Conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo*".

4)- Sempre in punto di diritto va premesso che l'art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: "*Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità*

personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

L'art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: "*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*".

L'art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: "*La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo*".

La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019).

5)- Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all'esame del merito della specifica vicenda, che per le ragioni sopra esposte sarà limitato all'accertamento della causa di servizio in ordine alle infermità lamentate dal ricorrente.

Per ciò che attiene al riconoscimento della sussistenza della causa di

servizio, il ricorso merita accoglimento nei termini che si esporranno.

Invero, con l'ordinanza n. 46 del 2024 il Giudice ha chiesto al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezionbe di accertare se la patologia sofferta dal ricorrente "*ernie discali L4-L5 , L5-S1 con segni di radicolopatia; esiti di pregresso intervento di microdiscectomia e artrodesi con stabilizzazione L4-L5*" sia stata causata dal servizio.

Il parere del Collegio medico risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consente a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione delle parti e del compendio documentale prodotto.

Il Collegio medico ha preliminarmente osservato che il ricorrente si arruolò nell'Esercito in data 01.03.1989; dopo il periodo di prima formazione, per alcuni mesi nel 1991, il ricorrente è stato Comandante della Squadra Marconisti presso il 41° Btg. "Frejus" di Torino. Successivamente ha svolto l'incarico di Capo turno al 41° Btg. di Genova e di Marconista. Dal 1993 al 1996, ha avuto l'incarico di Comandante della Squadra Marconisti al 41° Battaglione "Frejus" di Torino. Nel 1997, ha ricoperto l'incarico di Addetto sezione radio e nel 1998 ha ricoperto l'incarico di Comandante Squadra Marconisti a Torino. Dal 02.10.1998, è stato trasferito presso la Brigata "Aosta" di Messina dove ha svolto gli incarichi di marconista, assistente

amministrativo, assistente ai comandi, assistente di branca. Dal 23.04.2006 al 07.08.2006, ha effettuato una missione in Kosovo come Addetto Ufficio Personale. Dal 16.10.2007 al 02.05.2008, ha effettuato una missione in Kosovo come addetto alla Cellula S1. Dal 10.12.2009 al 21.06.2010, ha svolto una missione in Afghanistan (Herat) come *Infantry man mentor*. Dall'8.05.2011 al 10.11.2011, ha svolto una missione in Libano come vice Comandante di Compagnia. Dall'11.11.2011, è rientrato alla Brigata Aosta di Messina dove ha svolto l'incarico di assistente di branca, di Comandante di Plotone, addetto di branca. Nel 2016, ha assolto l'incarico di consegnatario Tramat e, successivamente, di addetto di branca.

Per quanto attiene alle patologie sofferte dal ricorrente, il Collegio medico ha osservato che nel Rapporto Informativo risulta un trauma distorsivo rachide cervicale, diagnosticato con Mod. C n. 614/2 del 29.04.1997 dell'O.M. di Milano.

Dal verbale di visita della CMO di Messina, n. 3121 del 17.12.2004, risulta che, a seguito di accertamenti, rx colonna lombo-sacrale ed esame TAC, eseguiti in data 13.06.2002 e 14.06.2002, è stata posta diagnosi di "*Erniazioni discali mediana e paramediana sinistra leggermente più estesa tra L5/S1, con impronta sul sacco durale*". La diagnosi posta dalla CMO, in tale occasione, è stata di: "*EDD L4-L5, L5-S1, con segni clinici di radicolopatia*".

Dal verbale di visita n. 381, datato 30.03.2016, della CMO di Messina, risulta che il ricorrente, in data 05.10.2015, è stato sottoposto ad intervento di microdiscectomia e artrodesi e stabilizzazione di L4-L5

presso la Clinica Humanitas di Castellanza (VA). La diagnosi posta dalla Commissione, in tale occasione, è stata di: "*Esiti di pregresso intervento di microdiscectomia e artrodesi e di stabilizzazione di L4-L5*".

Ciò premesso, il CML ha evidenziato che, sul piano medico-legale, l'ernia del disco consiste in una protrusione, parziale o totale, del disco intervertebrale; in particolare, essa sporge nella zona postero-laterale del disco, che rappresenta il luogo di minore resistenza. L'ernia appare come una tumefazione circoscritta, delle dimensioni che vanno da un grano di riso a quelle di una nocciola. L'alterazione colpisce in genere l'ultimo disco lombare, meno frequentemente il penultimo. Il Collegio ha precisato che, malgrado il disco possa sostenere una notevole compressione, esso è estremamente vulnerabile ai fenomeni di compressione se a questi si aggiungono le sollecitazioni in torsione. Quando il nucleo è integro la pressione su di esso cambia con la postura ed è maggiore in posizione seduta senza appoggio al dorso e minore in posizione supina. L'estensione, la flessione e soprattutto la rotazione producono bruschi cambiamenti di pressione sul disco.

Con specifico riferimento alla situazione del ricorrente, il CML ha precisato che l'infermità "*Ernie discali L4-L5 e L5-S1, con segni di radicolopatia*" diagnosticata al ricorrente nel 2002, quando questi aveva 34 anni, non può essere considerata dipendente da causa di servizio, in quanto nel servizio prestato fino al 2002 non sono documentati eventi traumatici che possano aver determinato, per intensità e durata, un insulto causale sul tratto lombare del rachide

vertebrale.

Il CML ha però sottolineato che tali erniazioni, durante il servizio del ricorrente, indubbiamente si sono aggravate a seguito delle quattro missioni operative fuori area con gli inevitabili insulti meccanici sulla colonna vertebrale, già compromessa, dovuti ai pattugliamenti e ai trasferimenti su mezzi tattici con l'arma, elmetto e giubbotto antiproiettile e al trasporto di pesanti zaini d'ordinanza.

L'aggravamento delle formazioni erniarie ha accentuato la sintomatologia lombosciatalgica fino al necessario intervento di *microdiscectomia e artrodesi con stabilizzazione di L4-L5* effettuato il 05.10.2015.

Il CML ha dunque concluso nel senso che l'aggravamento della suddetta infermità con i conseguenti "esiti di intervento di microdiscectomia e artrodesi con stabilizzazione di L4-L5" possano essere considerati dipendenti da causa di servizio.

Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l'incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull'eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente. Pertanto, il Giudice ritiene che l'infermità "*Segni di spondiloartrosi diffusa a discreta incidenza funzionale*" possa essere considerata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante.

Le parti resistenti, peraltro, non hanno dedotto elementi idonei e specifici per pervenire a una diversa valutazione.

6)- Si precisa che il Giudice, in conseguenza della mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata, non può pronunciarsi sull'ascrivibilità della patologia "spondiloartrosi" a tabella e categoria; a tal fine, è indispensabile il previo espletamento del procedimento amministrativo, che si avvia con la presentazione della summenzionata istanza amministrativa.

E' quindi irrilevante la circostanza esposta dalla difesa della parte ricorrente, che ha con note del 21 maggio 2025 ha precisato che il sig. V. non risulta più in servizio, in quanto dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato in data 11/12/2024 come da verbale BL/S n. ME124006330 dell'11/12/2024 e avendo, in pari data, rinunciato al transito ai ruoli civili.

D'altra parte, è chiaro che il riconoscimento giudiziale della causa di servizio non implica automaticamente l'attribuzione della pensione privilegiata e la classifica della patologia, per cui occorre che l'interessato avvii l'apposito procedimento in sede amministrativa. Invero, il Giudice ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso dalla locale Sezione di Appello nella sentenza n. 102/A/2024, ove si è chiarito che: "*il d.P.R. n. 461 del 2001 ha inteso disciplinare, come evincibile anche dalla sua rubrica, il solo procedimento per l'accertamento della causa di servizio e l'articolo 12 è collocato subito dopo le disposizioni che trattano del Comitato di verifica per le cause di servizio (articoli 10 e 11), disposizioni che attribuisco a tale organo (comma 1 dell'articolo 11) la competenza esclusiva in materia di riconducibilità di una determinata infermità o lesione ai fatti di servizio, ai fini dell'accertamento*

del nesso causale, ferma restando la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere sulla classifica della patologia (articolo 6), così come disciplinata dal libro I, titolo V, del codice dell'ordinamento militare. In tale contesto, l'articolo 12 in questione attribuisce solo all'accertamento della causa di servizio operato dal suddetto Comitato valore di definitività, senza estenderlo anche alla classifica della patologia, la cui competenza rientra, come sopra esposto, tra le funzioni della Commissione medica. Non può, quindi, condividersi l'interpretazione…, secondo cui il riconoscimento della causa di servizio avviene all'esito di un procedimento unitario che riguarda anche la classifica della patologia; il procedimento in questione, invece, a parere di questo Collegio, è bifasico: non c'è dubbio che l'accertamento dell'infermità costituisce il presupposto per la verifica della sua dipendenza o meno dal servizio svolto, ma tale ultima verifica acquista una sua propria autonomia che prescinde dalla sorte della patologia nel tempo".

7)- In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che l'aggravamento della patologia "*ernie discali L4-L5 , L5-S1 con segni di radicolopatia*" con conseguenti "*esiti di pregresso intervento di microdiscectomia e artrodesi con stabilizzazione L4-L5*" è stato causato dall'espletamento del servizio.

Vanno infine dichiarate inammissibili le domande aventi ad oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio.

Per quanto attiene alle spese di lite, la parziale inammissibilità del ricorso induce a compensarle per un terzo. Secondo il criterio della soccombenza prevalente, INPS, in persona del legale rappresentante,

e Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, vanno condannati in solido tra loro, al pagamento di dette spese per i restanti due terzi, che sono quantificati in euro 1.650 (milleseicentocinquanta/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in favore di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- dichiara che l'aggravamento della patologia "*ernie discali L4-L5 , L5-S1 con segni di radicolopatia*" con conseguenti "*esiti di pregresso intervento di microdiscectomia e artrodesi con stabilizzazione L4-L5*" è stato causato dall'espletamento del servizio;

-dichiara inammissibile ogni altra domanda;

-compensa per un terzo le spese di lite; condanna INPS, in persona del legale rappresentante, e Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, in solido tra loro, al pagamento di dette spese per i restanti due terzi, che sono quantificati in euro 1.650 (milleseicentocinquanta/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in favore di parte ricorrente;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle

generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 19 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 19 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Palermo,13 novembre 2025

Pubblicata il 14 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di V. A. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 14 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)